

## B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 25 ottobre 2016 - n. 522

Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'atto modificativo e integrativo dell'accordo di programma denominato «Polo dei distretti produttivi» finalizzato alla realizzazione ed esercizio di una grande struttura di vendita al dettaglio organizzata in forma unitaria nel comune di Locate di Triulzi (MI)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EELL»;
- l'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013;

Visto altresì l'Accordo di Programma denominato «polo dei distretti produttivi» finalizzato alla realizzazione ed esercizio di una grande struttura di vendita al dettaglio organizzata in forma unitaria nel comune di Locate di Triulzi (MI) sottoscritto il 17 febbraio 2014 e approvato con d.p.g.r. n. 1799 del 4 marzo 2014 (pubblicato sul BURL n. 11, Serie Ordinaria del 10 marzo 2014);

Richiamata la d.g.r. n. X/5560 del 12 settembre 2016 di approvazione dell'ipotesi di Atto Modificativo e Integrativo dell'Accordo di Programma denominato «polo dei distretti produttivi» finalizzato alla realizzazione ed esercizio di una grande struttura di vendita al dettaglio organizzata in forma unitaria nel comune di Locate di Triulzi (MI);

Preso atto che il suddetto Atto Modificativo e Integrativo dell'Accordo di Programma, comprensivo degli allegati parte integrante dello stesso, è stato sottoscritto con firma digitale, marca temporale apposta l'11 ottobre 2016, da Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Locate di Triulzi e, per adesione, da Locate District s.p.a.;

Dato atto che l'Atto Modificativo e Integrativo dell'Accordo di Programma denominato «polo dei distretti produttivi» finalizzato alla realizzazione ed esercizio di una grande struttura di vendita al dettaglio, organizzata in forma unitaria nel comune di Locate di Triulzi (MI), non comporta Variante allo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Locate di Triulzi;

### DECRETA

1. di approvare, ai sensi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, l'Atto Modificativo e Integrativo dell'Accordo di Programma denominato «polo dei distretti produttivi» finalizzato alla realizzazione ed esercizio di una grande struttura di vendita al dettaglio organizzata in forma unitaria nel comune di Locate di Triulzi (MI) e i relativi allegati parte integrante e sostanziale dello stesso, sottoscritto con firma digitale, con apposizione della marca temporale l'11 ottobre 2016, da Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Locate di Triulzi e per adesione da Locate District s.p.a. (Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre ai sensi dell'art. 6, comma 10 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, la pubblicazione del presente decreto e dell'Allegato 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente  
Roberto Maroni

— • —

## Regione Lombardia

## Città Metropolitana di Milano

## Comune di Locate di Triulzi

**ATTO MODIFICATIVO E INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DENOMINATO "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA AL DETTAGLIO ORGANIZZATA IN FORMA UNITARIA NEL COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI (MI)**

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000, dell'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 e della l.r. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.)

**TRA:**

La **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, qui rappresentata dal

Presidente della Giunta Regionale, Roberto Maroni;

La **CITTA' METROPOLITANA di MILANO**, con sede in Milano, via Vivaio n. 1, qui rappresentata dal

Vicesindaco Metropolitano, Eugenio Comincini;

Il **COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI**, con sede in Locate di Triulzi (MI), Via Roma n. 9, qui rappresentato dal

Sindaco *pro tempore*, Davide Serrano;

**Con l'adesione, per accettazione degli impegni che la riguardano, della:**

Società **LOCATE DISTRICT S.p.A.** con sede in Brescia, via Francesco Lonati, n. 3, Registro Imprese di Brescia, C.F./PIVA n. 03098120987 REA di Brescia n. BS 504916, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, signor Carlo Maffioli (di seguito "Soggetto aderente");

**Premesso che**

- a) con nota del 17/11/2009, protocollo 13635, la Locate District S.p.A. formulava al Comune di Locate Triulzi domanda per la promozione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 6 comma 12 della L.R. n.2 del 14/03/2003 e dell'art. 92, comma 4, L.R. n. 12 del 11/03/2005, per la realizzazione di una "Grande Struttura di Vendita" al dettaglio della tipologia "Centro commerciale/Parco commerciale", denominata "Polo dei distretti produttivi", sull'Area denominata "Ex stabilimento SAIWA" per una S.l.p. non superiore a 43.380 mq ed una superficie di vendita al dettaglio pari o non inferiore a 35.000 mq per il settore non alimentare, oltre ad una superficie di vendita al dettaglio pari o non inferiore a 200 mq per il settore alimentare;
- b) in data 24/11/2009 il Sindaco del Comune di Locate di Triulzi, con nota prot. 13895, depositava, presso la Presidenza della Regione Lombardia, la richiesta di adesione all'Accordo di Programma, che vi aderiva il 20/10/2010 con delibera di Giunta n. IX/647 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 44 del 2/11/2010;
- c) in data 09/12/2010 il Comune di Locate di Triulzi, con nota prot. n. 14417, richiedeva l'adesione all'Accordo di Programma denominato "Polo dei Distretti Produttivi" alla Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano), che, con D.G.P. n. 120/2011 del 12/4/2011, deliberava di aderire;
- d) sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale, il progetto veniva assoggettato a procedura di VIA, promossa da Locate District S.p.A. con istanza depositata il 14/10/2011 e conclusasi con Decreto di compatibilità ambientale n. 2498 del Dirigente della competente Unità Organizzativa regionale del 19/03/2013, pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 13 del 26/3/2013;
- e) il 03/12/2012 Locate District S.p.A. presentava al Comune di Locate di Triulzi istanza di attivazione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una Grande Struttura di Vendita, conclusa con la Conferenza di Servizi del 16/04/2013 in cui è stato espresso un giudizio positivo;
- f) la Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma ha concluso il lavoro istruttorio relativo alla redazione del testo dell'Accordo di Programma il 27/05/2013 e il Comitato per l'Accordo ha validato lo stesso il 20/12/2013;
- g) la Regione Lombardia, con deliberazione G.R. n. 1253 del 24/01/2014, ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- h) la Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano), con deliberazione G.P. n. 39 dell'11/02/2014, ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- i) il Comune di Locate di Triulzi, con deliberazione G.C. n. 22 del 12/02/2014, ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- j) l'Accordo di Programma, sottoscritto il 17/02/2014, è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1799 del 4/3/2014 e pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 2/2003 sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 11 del 10/3/2014;
- k) successivamente alla pubblicazione dell'Accordo di Programma, Locate District S.p.A. ha dato avvio ai lavori di realizzazione della Grande Struttura di Vendita;

- l) al fine di ottemperare a quanto prescritto all'art. 8.4 dell'Accordo di Programma, ma anche in considerazione dei rilievi espressi dalla Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. e in ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale (VIA), il Soggetto aderente ha sviluppato uno Studio viabilistico prodotto in data 26/03/2015 sulle opere di c.d. prima fase, come indicate al medesimo art. 8.4, punto 7, dell'Accordo di Programma;
- m) a seguito della verifica di Regione Lombardia, di Città Metropolitana di Milano e di Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., la Segreteria Tecnica ha dato atto che le soluzioni proposte dallo studio viabilistico non risultano efficaci dal punto di vista trasportistico agli effetti del miglioramento delle condizioni di sicurezza del nodo attuale A50 – S.P.ex S.S. 412;
- n) nel percorso di individuazione delle opere da realizzarsi con il contributo di € 800.000,00 di cui all'art. 8.4 dell'Accordo di Programma, gli Enti sottoscrittori e Società Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A. hanno condiviso di procedere con la realizzazione dell'intervento come da schema progettuale allegato sub 4 bis al presente Atto; il Soggetto aderente ha contestualmente manifestato la disponibilità ad eseguire direttamente l'opera garantendone la realizzazione e la completa copertura finanziaria sino all'importo complessivo massimo rideterminato in € 1.200.000,00. Lo schema progettuale prevede la realizzazione di una corsia di interscambio lungo la S.P.ex S.S. 412 'della Val Tidone', in direzione Sud in corrispondenza dello svincolo della Tangenziale Ovest Milano A50 - secondo uno schema coerente e funzionale anche rispetto all'eventuale realizzazione delle c.d. opere di seconda fase, prioritariamente identificate nella sostituzione delle rampe semidirette 'Est-Sud' e 'Sud-Ovest' all'art. 8.4 lettera b) dell'Accordo di Programma – nonché la risoluzione dell'interferenza con l'esistente passerella ciclo-pedonale;
- o) la Segreteria Tecnica dell'AdP del 19/07/2016, che ha visto la partecipazione del Comune di Opera in qualità di Ente territorialmente interessato, ha condiviso lo schema di Atto modificativo e integrativo dell'Accordo di Programma, i criteri e gli indirizzi per i monitoraggi di traffico sullo svincolo A50/S.P.ex S.S. 412 (allegato sub 4 ter al presente Atto) e lo schema progettuale, allegato sub 4 bis, e ha altresì preso atto delle osservazioni espresse nel merito da Milano-Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. con nota del 18/07/2016 – prot. 16/18301;
- p) sotto il profilo autorizzativo, il Comune di Opera - con Convenzione n. Rep. 163/118 a firma del Notaio Paola Avondola in Locate di Triulzi, sottoscritta il 24/11/2014 con il Soggetto aderente - si è impegnato a promuovere tutte le iniziative e gli atti di sua competenza necessari a dare esecuzione all'attuazione dei progetti di adeguamento della viabilità previsti nell'AdP. In tal senso, in data 03/09/2016 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 ha approvato lo schema progettuale allegato sub 4 bis.
- q) la soluzione di procedere con la realizzazione dell'intervento come da schema progettuale allegato sub 4 bis risulta compatibile con il quadro delle prescrizioni di cui al citato Decreto di compatibilità ambientale n. 2498 /2013, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 9.2.3. in cui si dispone che qualora, in esito alla verifica, i requisiti di fattibilità tecnica e di efficacia trasportistica di uno o più degli interventi proposti non risultino adeguatamente comprovati, ovvero il loro perseguimento richieda modifiche sostanziali, gli impegni del soggetto aderente potranno essere rimodulati in sede di AdP in favore della realizzazione di altri interventi comunque funzionali alla risoluzione delle criticità del nodo;
- r) il 26/07/2016, il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma ha approvato l'ipotesi dell'Atto modificativo e integrativo dell'Accordo di Programma medesimo e i relativi allegati, come condivisi dalla Segreteria tecnica del 19/07/2016;
- s) la Regione Lombardia, con DGR n. X/ 5560 del 12/09/2016, ha approvato l'ipotesi di Atto integrativo e modificativo, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- t) la Città Metropolitana di Milano con Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. N. 222 del 22/09/2016, ha approvato l'ipotesi di Atto integrativo e modificativo, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- u) il Comune di Locate di Triulzi con Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 21/09/2016, ha approvato l'ipotesi di Atto integrativo e modificativo, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;

Tutto ciò premesso e considerato, tra gli Enti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati, con l'adesione della Locate District S.p.A.

### Si conviene e si stipula quanto segue

#### Articolo 1

Le premesse e i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

#### Articolo 2

Il presente Atto modificativo ed integrativo è finalizzato a:

1. ridefinire gli impegni del Soggetto aderente connessi alla realizzazione delle opere di riqualificazione geometrico-funzionale dello svincolo A50-S.P.ex S.S. 412;
2. definire i criteri e gli indirizzi per l'esecuzione dei monitoraggi di traffico sullo svincolo A50-S.P.ex S.S. 412 e i relativi impegni del Soggetto aderente;
3. ridefinire le garanzie fideiussorie del Soggetto aderente;
4. introdurre precisazioni in merito alle definizioni di "Fashion Village" e di "Bottega delle Fabbriche".

#### Articolo 3

All'art. 1 - Premesse e allegati, comma 2, dopo l'allegato sub 4) sono inseriti:

**sub 4 bis) schema progettuale per la riqualificazione geometrico-funzionale dello svincolo A50-S.P.ex S.S. 412: opere di ottimizzazione delle corsie di interscambio e di immissione delle due direttrici;**

**Sub 4 ter) Criteri ed indirizzi per l'esecuzione dei monitoraggi di traffico sullo svincolo A50-S.P.ex S.S. 412.**

#### Articolo 4

All'art. 2. – Oggetto e finalità dell'Accordo, comma 2:

- nella definizione di Fashion Village, dopo le parole <<gestiti direttamente>> è inserito <<**o indirettamente**>>;
- nella definizione Bottega delle Fabbriche, dopo le parole <<che valorizzino>> è inserito <<**anche**>>;

Serie Ordinaria n. 43 - Mercoledì 26 ottobre 2016

**Articolo 5**

All'art 8. - Impegni del soggetto aderente, il comma 3, primo periodo, è modificato e sostituito come segue:

3. "Per il miglioramento della viabilità, il Soggetto aderente si impegna a progettare e a realizzare le seguenti infrastrutture viabilistiche di rilevanza sovracomunale, rappresentate nell'allegato *sub 4* (indicate nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale come necessarie a garantire la compatibilità e la sostenibilità del traffico ingenerato dall'attività commerciale) **e integrate e modificate con lo schema progettuale di cui all'allegato sub 4 bis:**
1. lotto 'A' - svincolo S.P.ex S.S. 412/Via Don Milani (nuova rotatoria tra l'innesto via Aldo Moro, la S.P. 164 e la S.P.ex S.S. 412) nel territorio del Comune di Locate di Triulzi;
  2. lotto 'B' - rotatoria via Vigentina (ridefinizione dell'intersezione con inserimento rotonda su Strada Cascina Fontana - ex S.P. 164 - e la S.P. 28) nel territorio del Comune di Locate di Triulzi;
  3. lotto 'C' - rotatoria via Molise (ridefinizione dell'intersezione con inserimento rotonda via Molise e l'incrocio con la S.p. 28 dir.) nel territorio del Comune di Locate di Triulzi;
  4. lotto 'D' - allargamento via Milano (adeguamento della sezione stradale di via Milano dalla rotatoria di via Luxemburg alla rotatoria di via San Francesco d'Assisi) nei territori dei Comuni di Locate di Triulzi e Opera;
  5. lotto 'E' - rotatoria via Luxemburg (nuova rotatoria all'innesto di via R. Luxemburg con Strada Cascina Fontana - S.P. 164) nel territorio del Comune di Locate di Triulzi;
  6. adeguamento della S.P. ex S.S. 412 'della Val Tidone' (ampliamento a 4 corsie della strada provinciale S.P. ex S.S. 412 'della Val Tidone' del tratto di maggior traffico, lungo circa 1 km, compreso tra Opera e lo svincolo "Pieve/Vigentina") nei territori dei Comuni di Locate di Triulzi e Opera;
  7. riqualificazione dello svincolo tangenziale ovest A50/S.P.ex S.S. 412, suddivisa in opere di **ottimizzazione delle corsie di interscambio e di immissione delle due direttrici e opere di scenario, come definite rispettivamente al successivo comma 4, lettere a) e b)**, nel territorio del comune di Opera".

All'art 8. - Impegni del soggetto aderente, il comma 3, quinto periodo, è modificato e sostituito come segue:

"Tutti gli interventi di cui ai precedenti punti da 1 a 6 dovranno essere completati prima dell'apertura della Grande Struttura di Vendita".

All'art 8. - Impegni del soggetto aderente, il comma 4 è modificato e sostituito come segue:

4. "Con riferimento all'intervento di cui al precedente comma 3, primo periodo, punto 7., il Soggetto aderente si impegna a concorrere alla progettazione e realizzazione di opere di riqualificazione geometrico-funzionale dello svincolo A50-S.P. ex S.S. 412. Le soluzioni di riferimento da perseguire in tal senso sono classificabili in:
- a) opere di **ottimizzazione** delle corsie di interscambio e di immissione delle due direttrici, comprensive della risoluzione dell'interferenza con l'esistente passerella ciclopedonale;
  - b) opere di **scenario**, consistenti in interventi più strutturali di potenziamento della capacità dello svincolo e prioritariamente identificabili nella sostituzione delle rampe di disimpegno indiretto 'est-sud' e 'sud-ovest' con corrispondenti rampe semidirette, od altre soluzioni equivalenti.

Le opere di cui al punto a) si configurano come interventi minimali di adeguamento e messa in sicurezza dell'intersezione attuale, **consistenti nella ottimizzazione della corsia di interscambio lungo la S.P. ex S.S. 412 'della Val Tidone', in direzione Sud, in corrispondenza degli svincoli della Tangenziale Ovest Milano A50, secondo uno schema coerente e funzionale anche rispetto all'eventuale realizzazione delle c.d. opere di scenario di cui all'8.4, primo periodo, lettera b). Il Soggetto aderente si impegna alla progettazione e realizzazione delle opere di cui al punto a) garantendo il finanziamento dell'importo complessivo massimo di € 1.200.000 (un milione duecentomila).**

La realizzazione delle opere di cui al punto b) è subordinata a specifica determinazione degli organi di monitoraggio e controllo dell'Accordo di Programma, da assumere in accordo con gli Enti gestori delle due direttrici interessate (Città Metropolitana di Milano e Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.), sulla base dell'effettiva evoluzione dei carichi di traffico sulla rete rilevati dal monitoraggio e conseguenti all'attivazione del comparto commerciale, evoluzione **che sarà valutata dalla Segreteria Tecnica dell'AdP, sentito il Soggetto aderente.**

Il Soggetto aderente si impegna a concorrere all'attuazione delle opere di **scenario di cui alla lettera b)** per un importo complessivo massimo di € 5.000.000,00, **incluse spese tecniche e di progettazione**, provvedendo alla predisposizione della relativa progettazione tecnica fino al livello esecutivo.

**Il Soggetto aderente si impegna inoltre** alla realizzazione dei monitoraggi di traffico, da eseguirsi secondo modalità **indicate nell'allegato sub 4 ter)** in conformità ai criteri della normativa regionale (in particolare, l'Allegato 4 della d.g.r. n. 8/3219 del 27/09/2006 e la d.g.r. n. 8/5258 del 02/08/2007).

**Il costo del monitoraggio sarà a carico del soggetto aderente. Qualora tale costo superi la soglia di € 30.000, il 50% della parte eccedente verrà considerata a scomputo dell'importo di € 5.000.000 con il quale il Soggetto aderente si impegna a concorrere all'attuazione delle opere di scenario.**

**Qualora all'esito del monitoraggio di cui all'allegato 4 ter) ricorrano entrambi i seguenti eventi:**

a) l'opera di scenario non fosse stata realizzata in quanto l'esito del monitoraggio del traffico indotto non abbia evidenziato criticità sul nodo conseguenti all'apertura della GSV;

b) la GSV risultasse attivata per una superficie inferiore al 90% di quella autorizzata, il Collegio di Vigilanza potrà disporre l'esecuzione di nuove campagne di monitoraggio, con le medesime modalità dell'allegato sub 4 ter) e oneri a totale carico del Soggetto aderente - senza possibilità di scomputo dall'importo di € 5.000.000. Tali campagne di monitoraggio sono comunque da svolgersi da parte del soggetto aderente ogni qualvolta lo stesso preveda l'attivazione di nuove superfici di vendita, nell'ambito di quelle già autorizzate, e tali incrementi, calcolati rispetto alla superficie di vendita di prima attivazione, abbiano una dimensione che, in termini assoluti o cumulati, sia pari o superiore a 2.500 mq

**I progetti definitivo ed esecutivo saranno redatti in conformità alle indicazioni che emergeranno dalla Segreteria Tecnica dell'AdP nonché dai dati che risulteranno dai monitoraggi di traffico e saranno consegnati dal Soggetto aderente ai componenti della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma e a Milano Serravalle - Milano tangenziali S.p.A., ai fini dell'espletamento della procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'opera in conformità alle disposizioni del D. Lgs 50/2016.**

*L'importo, per un massimo di € 5.000.000,00, dedotti gli oneri relativi alla progettazione e, nei termini sopraddeffiti, la eventuale quota dei costi del monitoraggio, previa rendicontazione dei medesimi, verrà corrisposto dal Soggetto aderente sulla scorta dei lavori effettivamente eseguiti risultanti da ciascuno Stato di Avanzamento Lavori.*

#### Articolo 6

All'art. 9 - Garanzie, il comma 3 è modificato e sostituito nel seguente modo:

- 3.** A garanzia degli interventi *di realizzazione della corsia di interscambio in direzione Sud lungo la S.P. ex S.S. 412 'della Val Tidone', di cui al precedente art. 8.4, primo periodo, lettera a)*, Locate District S.r.l., in qualità di Soggetto Aderente all'Accordo di Programma, fornirà a Regione Lombardia, *prima dell'attivazione della struttura di vendita, una fidejussione, assicurativa, bancaria o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.l. 1 settembre 1993 n. 385 e inseriti negli elenchi presenti sul sito della Banca d'Italia per le banche e le assicurazioni in modo compilativo e sul sito dell'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (IVASS) per gli intermediari*, per un importo garantito pari ad **€ 1.200.000** (un milione duecentomila). *Lo svincolo completo della fidejussione potrà avvenire soltanto dopo l'avvenuto rilascio, da parte degli Enti competenti, della certificazione dell'avvenuta, regolare e completa realizzazione degli interventi.*

Dopo il comma 3 sono inseriti i nuovi seguenti commi:

- 4.** *Al fine di garantire la concorrenza alla progettazione e realizzazione delle opere di scenario di cui all'art. 8.4, primo periodo, lett b) il Soggetto aderente si obbliga a produrre, prima dell'attivazione della struttura di vendita, le seguenti fidejussioni escutibili a prima richiesta, assicurative, bancarie o rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.l. 1 settembre 1993 n. 385 e inseriti negli elenchi presenti sul sito della Banca d'Italia per le banche e le assicurazioni in modo compilativo e sul sito dell'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (IVASS) per gli intermediari:*

*a) quanto alla garanzia della predisposizione dei progetti definitivo ed esecutivo in conformità alle indicazioni che emergeranno dalla Segreteria Tecnica dell'AdP e dell'esecuzione del monitoraggio verrà rilasciata apposita fidejussione dell'importo di € 400.000,00 a favore di Regione Lombardia;*

*b) quanto alla garanzia per il finanziamento per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera di scenario, verrà rilasciata a favore di Regione Lombardia apposita fidejussione dell'importo di € 4.600.000,00, che avrà validità fino alla conclusione dei lavori dell'opera di scenario.*

*L'escussione delle fidejussioni sarà subordinata ai seguenti eventi:*

- 1. quanto alla fidejussione di € 400.000,00, di cui alla lettera a), qualora il Soggetto aderente non provveda alla predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo e/o alla realizzazione del monitoraggio del traffico, da eseguirsi secondo le modalità previste all'allegato sub 4 ter;*
- 2. quanto alla fidejussione di € 4.600.000,00, di cui alla lettera b), qualora il Soggetto aderente non provveda al pagamento del corrispettivo dei lavori di realizzazione dell'opera risultante all'esito della procedura di gara, a seguito dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori da parte della Stazione Appaltante. In tale caso Regione Lombardia potrà procedere all'escussione della fidejussione per il valore non saldato in aggiunta al residuo dei lavori ancora da realizzare.*

*La polizze fidejussorie verranno restituite:*

- nel caso in cui dette opere non risultassero necessarie a seguito del monitoraggio svolto a seguito della completa attivazione della superficie di vendita autorizzata;*
- quanto alla fidejussione di € 400.000 di cui al precedente punto a): a seguito dell'espletamento del monitoraggio di traffico come da articolo 2. allegato sub 4 ter e del deposito del progetto definitivo ed esecutivo dell'opera;*
- quanto alla fidejussione di € 4.600.000 di cui al precedente punto b):*
  - o a seguito del versamento dell'importo massimo di € 5.000.000,00 da parte del Soggetto aderente;*
  - o alla scadenza del termine di 5 anni, decorrente dalla data di trasmissione del progetto esecutivo.*

*La fidejussione di € 4.600.000,00, di cui alla lettera b), nel caso di completa attivazione della superficie di vendita autorizzata, potrà essere ridotta del minor importo risultante dalla procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'opera in conformità alle disposizioni del D. Lgs 50/2016 .*

- 5.** *Qualora entro 6 (sei) mesi prima della scadenza del termine quinquennale di validità della fidejussione di € 4.600.000,00, di cui alla lettera b) del precedente comma 4, ricorrano entrambi i seguenti eventi:*
- a) l'opera di scenario non sia stata realizzata in quanto l'esito del monitoraggio del traffico indotto di cui all'art. 2 allegato sub 4 ter) non abbia evidenziato criticità sul nodo conseguenti all'apertura della Grande Struttura di Vendita;*
- b) la Grande Struttura di Vendita risultasse attivata per una superficie inferiore al 90% di quella autorizzata, previa determinazione del Collegio di Vigilanza, la suddetta fidejussione - in aggiunta alla fidejussione di cui al precedente comma 4 lettera a) - sarà dal Soggetto aderente rinnovata a garanzia dell'eventualità che l'esecuzione di una nuova campagna di monitoraggio di traffico conseguente al completamento della superficie autorizzata evidenzia la necessità di realizzare le opere di scenario di cui al precedente art. 8. comma 4 lettera b).*
- 6.** *In tale ultimo caso, la fidejussione potrà essere restituita a seguito di espressa rinuncia del soggetto aderente alla realizzazione della superficie autorizzata residua.*
- 7.** *In caso di attivazioni parziali della struttura di vendita, qualora risulti necessaria per tali superfici, a seguito di monitoraggi post operam, la realizzazione di opere di scenario di importo inferiore a € 5.000.000,00, la quota residua rimarrà a disposizione per la realizzazione di eventuali opere di scenario di cui al precedente art. 8, comma 4, lettera b) che si rendessero necessarie a seguito dei monitoraggi post operam relativi alle superfici di vendita attivate successivamente; a garanzia della realizzazione di tali opere dovrà essere rilasciata a favore di Regione Lombardia apposita fidejussione per la quale si applicano le modalità di rilascio, estinzione ed escussione di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6.*

#### Articolo 7

All'art. 10 - Cronoprogramma, dopo il comma 2 viene inserito il seguente comma 2 bis:

Serie Ordinaria n. 43 - Mercoledì 26 ottobre 2016

**2 bis.** *Gli interventi di cui al punto 8.4, primo periodo, lettera a) dovranno avere inizio entro massimo 180 giorni dal rilascio del relativo titolo abilitativo ed essere completati entro i successivi 365 giorni di calendario consecutivi, salvo sospensioni dei lavori per cause di forza maggiore.*

Il presente Atto modificativo ed integrativo è letto, approvato e sottoscritto  
Milano, settembre 2016

*Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.*

#### **REGIONE LOMBARDIA**

Il Presidente della Giunta Regionale  
Roberto Maroni

#### **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Il Vicesindaco Metropolitano  
Eugenio Comincini

#### **COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI**

Il Sindaco  
Davide Serranò

per adesione e accettazione degli impegni che la riguardano

#### **LOCATE DISTRICT S.p.A.**

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione  
Carlo Maffioli

Gli allegati, parte integrante e sostanziale dell'Atto modificativo e integrativo dell'Accordo di Programma denominato "Polo dei distretti produttivi", sono consultabili presso:

- Regione Lombardia, Direzione Generale Presidenza - Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione
- Comune di Locate di Triulzi, Area Tecnica